

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-214 del 16/01/2019
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 <i>l.</i> Ditta VILLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI VILLA GIAN LUIGI. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di " trasporto merci su strada" svolta nell'impianto sito in Comune di San Giorgio P.no (PC) , Via Firenze n° 79
Proposta	n. PDET-AMB-2019-187 del 15/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici GENNAIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. n. 59/2013 – Ditta **VILLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI VILLA GIAN LUIGI**. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "trasporto merci su strada" svolta nell'impianto sito in Comune di San Giorgio P.no (PC) , Via Firenze n° 79.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* , la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);

Vista l'istanza della Ditta **VILLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI VILLA GIAN LUIGI**, avente sede legale in Comune di San Giorgio P.no, Via Firenze n° 79, presentata, ai sensi della vigente normativa, all'Unione Valnure e Valchero (svolgente la funzione di Sportello anche per il Comune di San Giorgio P.no) e trasmessa dalla stessa Unione con nota 01/03/2017, prot. n° 2672 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/2352), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "trasporto merci su strada" svolta nell'impianto sito in Comune di San Giorgio P.no, Via Firenze n° 79;

Riscontrato che l'istanza è stata presentata per lacquisire, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione a n° 2 scarichi di acque reflue (**S1** di acque reflue industriali ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Riglio;

Vista, altresì, la documentazione integrativa trasmessa dall'Unione Valnure e Valchero con nota 29/05/2017, prot. n° 6783 (acquisita agli atti in pari data con prot. n° PGPC/2017/6357);

Verificato che:

- presso l'impianto in oggetto sono presenti n° 2 scarichi come di seguito classificati:
 - **scarico S1**: scarico di acque reflue industriali (provenienti dall'autolavaggio) trattate con un sistema costituito da un dissabbiatore e un disoleatore;
 - **scarico S2**: scarico di acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) trattate mediante un sistema costituito da n° 3 fosse Imhoff e un filtro percolatore anaerobico;
- gli scarichi S1 ed S2 recapitano nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Riglio;

Acquisiti:

- il parere favorevole, con prescrizione, espresso, in relazione allo scarico **S1** di acque reflue industriali, dalla Sezione Provinciale dell'ARPAE di Piacenza con nota 12/06/2017, prot. n° PGPC/2017/6875;
- il parere favorevole, con prescrizioni, espresso, in relazione allo scarico **S2** di acque reflue domestiche, dal Comune di San Giorgio P.no con nota del 13/12/2018, prot. n° PGPC/2018/19150;

Preso atto che il Comune di San Giorgio P.no interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla L. n.

447/95 (nota Arpae del 23/7/2017, prot. n. 3435) ha comunicato con nota acquisita agli atti in data 14/12/2018 con prot. n. 19150 quanto segue:

"...omissis... si prende atto della dichiarazione sostitutiva alla documentazione di impatto acustico resa ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445/2000";

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Visto, inoltre, il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo revisionato con D.D.G. n. 87 dell'1/9/2017;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VILLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI VILLA GIAN LUIGI** per l'attività "trasporto merci su strada" svolta nell'impianto sito in Comune di San Giorgio P.no, Via Firenze n° 79;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VILLA GIUSEPPE AUTOTRASPORTI DI VILLA GIAN LUIGI** (C. FISC. VLLGLG68P23G842G) per l'attività di "trasporto merci su strada" svolta nell'impianto sito in Comune di San Giorgio P.no, Via Firenze n° 79. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a n° 2 scarichi (**S1** di acque reflue industriali ed **S2** di acque reflue domestiche) aventi recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Riglio";

2. **di stabilire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (posto immediatamente a valle del disoleatore) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;
3. **di impartire, per lo scarico S1 di acque reflue industriali**, avente recapito nel corpo idrico superficiale "canale di scolo" confluyente nel Torrente Riglio", le seguenti prescrizioni:
 - a) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione del sistema di trattamento dovranno essere sempre accessibili; in particolare, il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere anche attrezzato per consentire un corretto campionamento delle acque reflue;
 - b) venga garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento delle condotte fognarie e del sistema di trattamento, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità (e comunque almeno una volta all'anno), dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dal sistema di trattamento. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - d) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE e all'A.U.S.L. di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata, all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di impartire, per lo scarico S2 di acque reflue domestiche** avente recapito nel corpo idrico **superficiale** "canale di scolo" confluyente nel Torrente Riglio", le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero degli A.E. serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale il sistema di trattamento è stato dimensionato;
 - b) il filtro percolatore anaerobico dovrà essere in linea con quanto previsto dalla Deliberazione G.R. n° 10453/2003 ed, in particolare, dovrà essere dotato di una struttura di sostegno del materiale filtrante sollevata 20 cm dal fondo;
 - c) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse Imhoff, nonché lo svuotamento e il controlavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - d) il pozzetto posto a valle del filtro percolatore deve essere sempre accessibile e consentire un agevole campionamento delle acque reflue;
 - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata, al Comune di San Giorgio P.no e all'ARPAE, ogni eventuale modifica al sistema di trattamento o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

6. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica all'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte dell'Unione Valnure e Valchero.

F

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.